

PARTE QUARTA**RETTIFICHE**

(Codice interno: 274140)

Avviso di rettifica

Comunicato relativo alla legge regionale 11 marzo 2014, n. 10 "Modifica della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale""(Bollettino ufficiale della Regione n. 29 del 14 marzo 2014).

Il testo della legge regionale 11 marzo 2014, n. 10 "Modifica della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale""pubblicata nel Bur n. 29 del 14 marzo 2014, riporta, come unica Struttura di riferimento la Sezione riforme istituzionali e processi di delega, mentre deve intendersi, correttamente, il Dipartimento sviluppo economico.

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 270446)

LEGGE REGIONALE 11 marzo 2014, n. 10

Modifica della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1**Introduzione dell'articolo 2 bis recante "Diffida amministrativa" dopo l'articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale"**

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale" è aggiunto il seguente:

"Art. 2 bis - Diffida amministrativa"

1. *Fatta salva la disciplina prevista in normative di settore, ivi comprese quelle sulla sicurezza alimentare e sulla tutela e sicurezza del lavoro, al fine di semplificare il procedimento sanzionatorio e di instaurare un più proficuo rapporto di collaborazione fra amministrazione, cittadini ed imprese, è introdotto, nei settori di cui al comma 2, l'istituto della diffida amministrativa, in luogo dell'immediato accertamento della violazione, qualora questa sia materialmente sanabile entro il termine fissato dal comma 3.*

2. *La diffida amministrativa è applicabile nell'ambito di procedimenti sanzionatori disciplinati nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico, il divieto di fumo, nonché nelle fattispecie sanzionatorie previste dai regolamenti comunali.*

3. *La diffida amministrativa consiste in un invito rivolto dall'accertatore al trasgressore e all'eventuale responsabile in solido, a sanare la violazione. L'invito è contenuto nel processo verbale di accertamento redatto al termine degli atti di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale", notificato agli interessati ai sensi del successivo articolo 14 e nel quale deve essere indicato il termine, non superiore ai dieci giorni, entro cui uniformarsi alle prescrizioni.*

4. *La diffida amministrativa non è rinnovabile, né prorogabile. Essa non opera in caso di attività svolta senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato. L'autore della violazione non può essere diffidato nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti.*

5. *Gli enti competenti individuano, nell'ambito dei settori indicati al comma 2, in quali procedimenti introdurre la diffida amministrativa. La Giunta regionale monitora l'applicazione dell'istituto della diffida amministrativa e può dettare specifiche linee guida in materia."*

Art. 2**Norma transitoria**

1. Continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni di cui alla legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 così come vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, i procedimenti afferenti agli atti di accertamento già contestati o notificati alla

data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 11 marzo 2014

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Introduzione dell'articolo 2 bis recante "Diffida amministrativa" dopo l'articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale"

Art. 2 - Norma transitoria

Art. 3 - Entrata in vigore

Dati informativi concernenti la legge regionale 11 marzo 2014, n. 10

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 5 febbraio 2014, dove ha acquisito il n. 417 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Marotta, Pipitone, Tiozzo, Bottacin, Bozza, Furlanetto, Peraro, Padrin, Sandri, Coppola, Pettenò, Bortolussi, Azzalin, Berlatto Sella, Bonfante, Bortoli, Fasoli, Fracasso, Marchese, Niero, Pigozzo, Reolon, Ruzzante, Sinigaglia, Baggio, Bassi, Cappon, Caner, Cenci, Corazzari, Finco, Lazzarini, Possamai, Tosato, Toscani, Stival, Valdegamberi, Ciambetti, Giorgetti, Conte, Donazzan, Bendinelli, Sernagiotto, Bond, Cortelazzo, Teso, Foggiato, Toniolo, Laroni, Tesserin, Conta, Ruffato, Grazia e Franchetto;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 25 febbraio 2014;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Gennaro Marotta, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 5 marzo 2014, n. 10.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Gennaro Marotta, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

a volte i progetti di legge si ammantano di universalità, ma mirano al particolare, financo al caso singolo. La presente proposta, al contrario, prende spunto da un episodio ben identificabile (che peraltro non sarebbe neppure inseribile nelle fattispecie previste dal presente testo), per rivolgersi al generale ed inserire, anche nel Veneto, una nuova disciplina che, in caso di infrazione di pubblici esercizi, commercianti e artigiani, preveda un avvertimento, la diffida amministrativa, prima di passare alla vera e propria sanzione.

LO SPUNTO

I riflettori si accendono a Mestre, in pieno centro. Al titolare di un locale pubblico, “Il Palco”, viene comminata una multa di 1.400 euro per un calcio-balilla senza gettoni, quindi ad uso gratuito, ma detenuto senza autorizzazione. Il fatto risale al 2011: quando il ricorso viene rigettato, perché privo di argomentazioni valide, scoppia il caso.

La frase “multa di 1.400 euro per un biliardino gratis” è un mantra che esercita un fascino irresistibile: in poche ore la vicenda assume rilievo nazionale. Le caratteristiche della storia solleticano il palato dei mass media di tutta Italia, e l'intero stivale interviene, compatto, a difesa dell'esercente multato. L'eco che ne risulta è impressionante, e solo elencarne l'excursus cronologico risulta ponderoso. Il 15 gennaio 2014 la notizia della multa di 1.400 euro per il biliardino de il “Palco” di Mestre appare in sordina. Il giorno successivo, il 16 gennaio, esplose ed occupa le prime pagine. Il giorno 17 varie personalità corrono a difendere il calciobalilla “fuorilegge”, dai Presidenti delle Regioni Toscana e Veneto ad attori di fama nazionale. Il titolare del locale passa da una trasmissione tv all'altra, con collegamenti in diretta e disfide a biliardino, editorialisti di fama usano la vicenda come cartina al tornasole dei malanni del paese, sul web i blog ribollono di indignazione e commenti. Il giorno 19 gennaio il Prefetto di Venezia dichiara che le norme relative alla multa sono da cambiare. Il giorno 20 il Sindaco di Venezia fa visita al “Palco”. Il giorno 21 il Prefetto di Venezia fa lo stesso, mentre gli attestati di solidarietà proseguono anche nei giorni successivi.

LA PROPOSTA

A far notizia è stato il calciobalilla. Ma il focus di questa proposta di legge riguarda le multe che, a tanti esercenti, arrivano per un cartello dimenticato o un avviso perduto, una tenda da esterni che sporge di 4 centimetri o un timbro apparentemente sbiadito. Pensiamo a tutti quelli che in prima pagina non ci sono finiti e non hanno avuto radio e blog dalla loro: barbieri, baristi ed ambulanti qualsiasi.

La nuova disciplina interviene esclusivamente nella regolamentazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale. Come ha fatto, ad esempio, la Regione Emilia Romagna con una scelta analoga. Si stabilisce una procedura innovativa che prevede un invito formale a sanare un'eventuale posizione irregolare, entro un preciso limite di tempo, prima di attuare procedimenti sanzionatori. Un atto di civiltà che permetta agli esercenti di mettersi in regola, senza essere immediatamente multati con importi a volte insostenibili, a causa di irregolarità dovute a dimenticanze o ad un eccesso di regolamentazione che a volte può causare lacune nella sua piena attuazione. Grazie a questa norma gli esercizi hanno dieci giorni per conformarsi alla regola, dopodiché si passa all'esecutività della sanzione vera e propria, senza rinnovi o proroghe.

Questa iniziativa vuole rappresentare una iniezione di buon senso che, per spiegare il concetto con una banalizzazione volutamente estremizzata, eviti a distratti e smemorati di essere multati al primo passo falso. Ma che garantisca comunque a chi viola la legge che, dopo la diffida, la multa non gliela toglierà nessuno.

L'AMBITO NORMATIVO

Il comma 5 dell'articolo 14 del DL 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35 ha previsto l'adozione, mediante intesa in sede di Conferenza unificata, di linee guida che hanno l'obiettivo di uniformare le diverse normative ed attività regionali e delle province autonome in materia di controllo, in una prospettiva di semplificazione ma anche di maggior efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, nel perseguimento dell'interesse pubblico tutelato.

Non più controllo come mero accertamento della conformità formale, ma come corrispondenza sostanziale delle disposizioni poste a tutela degli interessi pubblici, anche attraverso un'azione di orientamento e collaborazione con le imprese. Proprio in quest'ottica le linee guida individuano, come esempio di buona prassi, l'istituto della diffida amministrativa, introdotto dalla Regione Emilia Romagna (articolo 7 bis della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21), che consiste in un invito a sanare la violazione contestata dall'accertatore in un termine breve. L'istituto è applicabile nell'ambito di procedimenti sanzionatori disciplinati nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico, il divieto di fumo e nelle fattispecie sanzionatorie previste dai regolamenti comunali, ad esclusione delle normative di settore che già prevedono una diffida.

L'ARTICOLATO

In esito all'istruttoria condotta dalla Prima commissione consiliare nella seduta del 25 febbraio 2014, il progetto di legge si compone di tre articoli: nel primo si prevede l'introduzione della diffida amministrativa anche nell'ordinamento regionale veneto, prevedendo settori di applicazione definiti, fatta salva la disciplina della diffida prevista in normative di settore, intendendo salvaguardare le norme già esistenti. Con i commi successivi si individuano la fattispecie e le procedure di applicazione. Con l'articolo 2 si detta, a garanzia della certezza della disciplina applicabile nei procedimenti pendenti una norma transitoria. Con l'articolo 3 si prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La Prima Commissione consiliare, nella seduta n. 140 del 25 febbraio 2014, ha concluso i propri lavori in ordine all'argomento oggi in esame, approvandolo all'unanimità con i voti favorevoli dei rappresentanti dei gruppi consiliari, LV-LN-P, Pdl-Forza Italia per il Veneto, Nuovo Centro Destra, PDV, Futuro Popolare, IDV.”

3. Struttura di riferimento

Sezione riforme istituzionali e processi di delega